



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. nr. /Area 1 Ter OSP Roma,

Alla Regione Lazio

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari Straordinari
della Città Metropolitana di Roma Capitale

Alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Roma

E, p.c. Al Questore di
ROMA

OGGETTO: Legge 27 novembre 2020 nr. 159 di conversione del Decreto legge 7 ottobre 2020 nr. 125 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”* – **Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia della validità degli atti ad effetto ampliativo.**

Il Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con la circolare nr. 557/PAS/U/000809/12982.D(11) datata 20/01/2021 ha inteso aggiornare le indicazioni volte ad uniformare l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni introdotte dalla decretazione di urgenza in materia di sospensione dei termini procedurali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, adottate al fine di modulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.

A tale specifico riguardo, è stato evidenziato che con la Legge 27/11/2020 nr. 159, in sede di conversione del D.L. 07/10/2020 nr. 125, sono state introdotte ulteriori disposizioni che attengono tanto agli atti e ai provvedimenti di tipo ampliativo quanto ai procedimenti amministrativi di competenza di codesti Enti.

In particolare, il Legislatore ha voluto intervenire sui tempi dell'azione amministrativa al fine di limitare le pesanti ricadute sulla vita e sui diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese, determinate dall'adozione delle misure di emergenza sopra indicate.



Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo

1. Il pacchetto di misure introdotto dal D.L. 07/10/2020 nr. 125, convertito con modificazioni, dalla L. 27/11/2020 nr. 159.

Un primo pacchetto di misure riguarda la proroga degli effetti degli atti amministrativi scaduti o in scadenza.

In sede di conversione del D.L. è stata introdotta la disposizione dell'art. 3-bis la quale innova l'articolo 103 del D.L. 17/03/2020 nr. 18, anch'esso riguardante la proroga di validità durante il periodo emergenziale dei provvedimenti amministrativi già rilasciati.

Le modifiche all'art. 103 del citato D.L. nr. 18/2020 per effetto del menzionato art. 3-bis possono essere così riassunte:

- è stato novellato il regime di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque nominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 3-bis, comma 1, lettera a). In particolare la proroga della validità è stata estesa al fine di ricomprendere i provvedimenti amministrativi in scadenza fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente prorogato al 30 aprile 2021;
- con l'inserimento del comma 2-sexies nel citato art. 103 del D.L. nr. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla L. 24/04/2020 nr. 27 *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 nr. 125 e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”* (art. 3-bis, comma 1, lettera b).

Per effetto della disciplina introdotta – che esplica i suoi effetti con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza – si è instaurato il seguente regime amministrativo.

Per gli atti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 la novità, introdotta dalla legge di conversione, ha allargato la “finestra temporale” della misura, estendendo la proroga di validità ai provvedimenti in scadenza fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente fissato al 30 aprile 2021. Detti provvedimenti conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, al momento attuale, fino alla data del **29 luglio 2021**, secondo il meccanismo originariamente previsto dal citato art. 103 del D.L. nr. 18/2020, che stabilisce un termine di efficacia “mobile”, legato alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tal modo – ed è questa la portata innovativa della disposizione – il legislatore ha definitivamente risolto, anche per il futuro, la questione della proroga degli atti amministrativi in scadenza, che è agganciata alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e ai suoi eventuali differimenti. Ogni qual volta, infatti, essa sarà differita, automaticamente i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno prorogati per i 90 giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.



Prefettura di Roma *Ufficio Territoriale del Governo*

La disposizione dell'art. 2-*sexies* del più volte citato art. 103 del D.L. nr. 18/2020 si preoccupa, invece, della sorte degli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, **scaduti dal 1 agosto 2020 e non ancora rinnovati.**

Per effetto della citata norma, tutti i provvedimenti ad effetto ampliativo e, dunque, i titoli di polizia, scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 04 dicembre 2020 – data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020 nr. 125 – e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tuttora validi e conservano la loro validità, anch'essi fino al **29 luglio 2021**, in quanto soggetti alla medesima disciplina (comma 2-*sexies* dell'art. 103 del D.L. nr. 18/2020).

La disposizione ha una sua *ratio* più circoscritta, che guarda agli atti e ai provvedimenti scaduti dal 1 agosto 2020 che, però, non siano stati, nel frattempo, rinnovati. Di essi ne è affermata la perdurante validità fino alla medesima data del **29 luglio 2021.**

La norma che si commenta produce anche l'effetto positivo, sotto il profilo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di un allineamento alla data unica del **29 luglio 2021** della proroga della validità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, siano esse già scadute alla data del 4 dicembre 2020 e non rinnovate siano esse in scadenza fino alla data del 30 aprile 2021.

Dalla data, quindi, del **29 luglio 2021** i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.

2. Proroga di validità dei documenti di riconoscimento

Il decreto-legge in argomento torna ad occuparsi anche della proroga di validità dei documenti di riconoscimento, che trova la sua originaria disciplina nell'art. 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, nr. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, nr. 27.

Detta disciplina ha prodotto i suoi effetti su alcune tipologie di documenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza ed equipollenti alla carta d'identità ai sensi dell'art. 292 del R.D. nr. 635 /1940, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato.

Ci si riferisce in particolare ai libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi a mente dell'art. 61 del R.D. 635/1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'art. 71 del medesimo R.D.

Il comma 4-*quater* dell'art. 1 del D.L. nr. 125/2020, anch'esso introdotto dalla legge di conversione, ha prorogato alla data del **30 aprile 2021** la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 445/2000 aventi scadenza dal 31 gennaio 2020.

Pertanto anche i citati documenti, in quanto equipollenti alla carta di identità, beneficiano del differimento della scadenza al 30 aprile 2021.

Ciò premesso, al fine di aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno e considerato che le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo trovano applicazione nei procedimenti amministrativi regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza che sono



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo

stati trasferiti al sistema delle Autonomie, si invitano codesti Enti ad adottare le opportune misure nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Per le medesime ragioni di interesse, si prega codesta Camera di Commercio di voler partecipare i contenuti del presente atto alle diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti nei settori disciplinati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Il Prefetto
(Piantedosi)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name of the Prefect.